

PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI
RECOGNOSCENDO

COMMUNICATIONES

VOL. XII - N. 1

1980

COMMUNICATIONES

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS
CANONICI RECOGNOSCENDO

PIAZZA PIO XII, 10 - 00193 ROMA

NUM. 1

IUNIO 1980

EX ACTIS IOANNIS PAULI PP. II

Allocutiones

- I. Ad Victores XXII Certaminis Vaticani et ad Moderatores et Socios
Operis Fundati « Latinitas » 3
- II. Ad Praelatos Auditores Sacrae Romanae Rotae ineunte anno iudiciali 6
- III. Ad Unionem Iuristarum Catholicorum Italiae 12
- IV. Ad participes VII Cursus Renovationis Canonicae a Pont. Univer-
sitate Gregoriana promoti 15

EX ACTIS SANCTAE SEDIS

Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal

- Decisio diei 26 aprilis 1980 (Null. matr.: restitutionis in integrum) 18

Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II interpretandis

- Responsa ad proposita dubia 23

ACTA COMMISSIONIS

Opera Consultorum in recognoscendis schematibus canonum

- I. Coetus specialis « De Lege Ecclesiae Fundamentali » 25
- II. Coetus studiorum « De Populo Dei » 48
- III. Coetus studiorum « De Institutis vitae consecratae per professio-
nem consiliorum evangelicorum » 130
- IV. Coetus studiorum de Processibus: « De iudicio criminali » 188

- NOTITIAE 200

5) Se al § 2 si debba dire « in quibus consensus vel consilium ad valide agendum » (placet 10).

6) Se si debba aggiungere in fine al § 2: « ad normam can. (De Normis Generalibus, can. 116) exquirendum, salvis ulterioribus determinationibus a iure proprio appositis ». Cadrebbe così il § 3 nelle due formulazioni alternative (placet 9).

Si conclude così la 6ª sessione del Gruppo speciale di studio per la revisione dello schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum » (J. HERRANZ, *Attuario*).

VII SESSIONE

Dal 5 al 10 novembre 1979 ha avuto luogo nella Sede di questa Pontificia Commissione la settima sessione del Gruppo speciale di studio, costituito per l'esame delle osservazioni trasmesse dagli Organismi consultivi circa lo schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum ».

Seduta del 5 novembre 1979

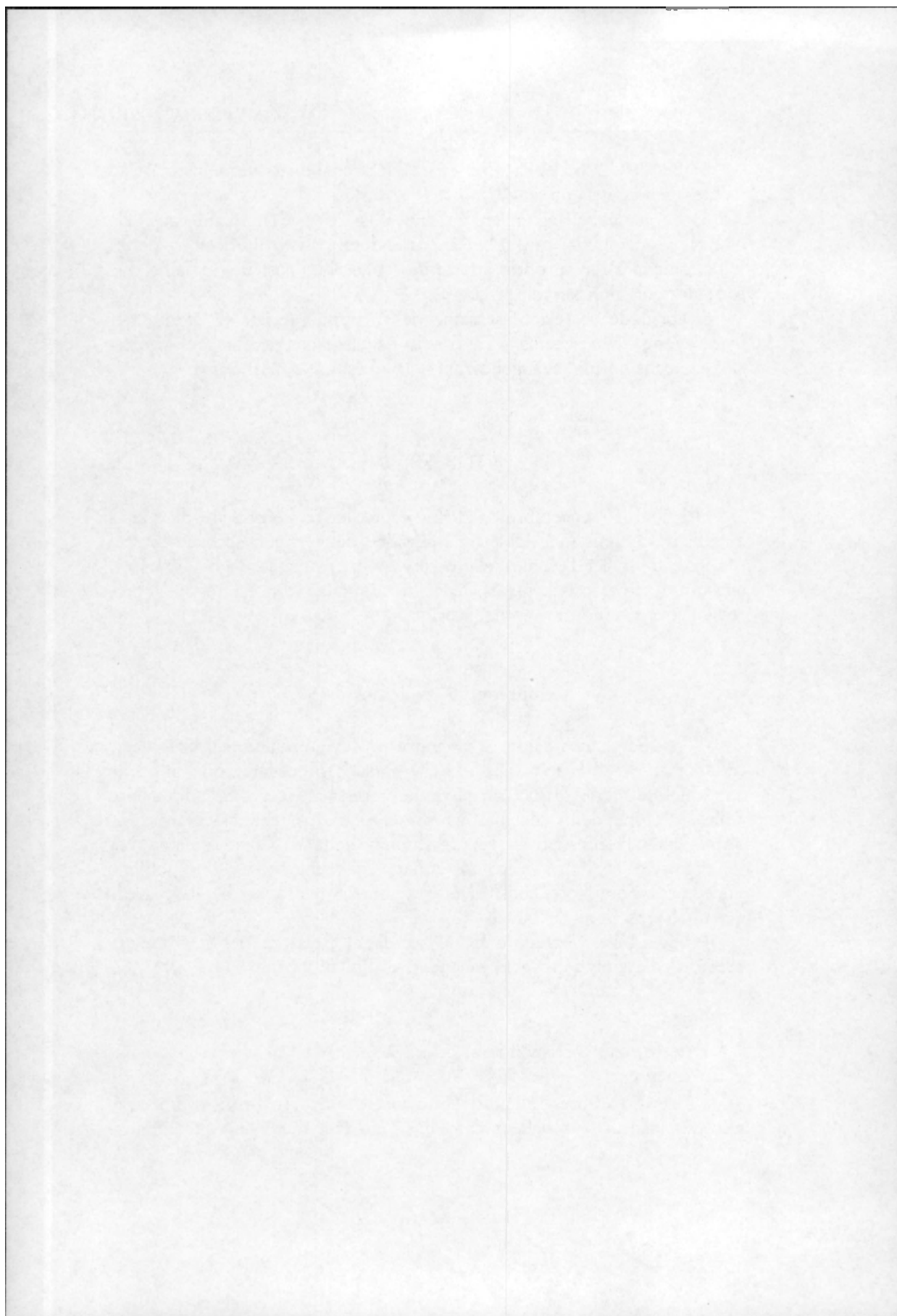
Mons. Segretario saluta e ringrazia i convenuti per la loro solerte collaborazione ed auspica che i lavori possano procedere con l'impegno che è nel desiderio di tutti in vista del necessario accurato compimento della revisione dello schema. Fa presente inoltre che essendo i due Sotto-Segretari presenti in rappresentanza della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari, appare equo che tutti e due abbiano nelle discussioni voto consultivo, ma un solo voto deliberativo nelle eventuali votazioni da farsi.

Infine Mons. Segretario dà la parola al Relatore per il proseguimento dell'esame dei canoni emendati da lui proposti.

Can. 13

Il testo, che corrisponde ai cann. 32 e 23 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Superiores religiosi, qui a iure proprio Instituti ad hoc munus designantur, ius habent et obligatione tenentur domos (communi-



tates) et sodales sibi commissos visitandi iuxta normas eiusdem iuris proprii.

§ 2. Episcopi dioecesani ius est et officium domos Institutorum religiosorum (iuris pontificii) in suo territorio sitas visitare quod attinet ad publicum exercitium cultus divini et ad opera externa apostolatus, tempore visitationis pastoralis et quoties graves causae id suadeant.

§ 3. Sodales cum visitatore fiducialiter agant, cui legitime interroganti respondere tenentur secundum veritatem in caritate; nemini vero fas est quoquo modo sodales ab hac obligatione avertere aut visitationis scopum aliter impedire ».

Mons. Segretario: Il § 2 è qui fuori posto. Dovrebbe costituire un canone a parte. Inoltre la visita del Vescovo non è per le opere esterne d'apostolato, ma riguarda la casa, il culto pubblico ed altre cose molto concrete. La formulazione del canone appare perciò troppo ampia; sarebbe meglio adoperare una formula simile a quella del CIC. Una cosa è la sudditanza degli Istituti al Vescovo per le opere esterne di apostolato ed altra lo « ius visitationis » di cui si parla.

Nel § 1 bisognerebbe forse dire « Superiores maiores », perché essi hanno il diritto-dovere della visita: poi il diritto proprio stabilirà le norme particolari riguardo all'eventuale delega da parte dei Superiori maggiori, ecc. Nello stesso § 1 sarebbe meglio dire « domos » invece di « communitates ». Riguardo, infine, al § 3, pensa che si possa accettare la formulazione proposta.

Il primo Consultore concorda con le osservazioni fatte al § 2. Nel § 1 dire « domos et sodales »; dubita invece che convenga dire « Superiores maiores » nel diritto comune: meglio rimandare al diritto proprio le varie possibilità di determinazioni concrete.

Il quarto Consultore: Dire al § 1 « Superiores maiores religiosi ». Riguardo al § 2, nessuna osservazione. Concorda circa la convenienza di non aggiungere al § 3 « nisi agatur de rebus fori interni ».

Il settimo Consultore: Non rimanga qui il § 2, perché si tratta di un altro tipo di visita.

Il sesto Consultore: Il § 2 vada ad un altro luogo, con una formulazione sobria. Nel § 1 dire: « Superiores maiores » ed aggiungere « statis temporibus » per significare la periodicità della visita. Inoltre si potrebbe dire « visitent *per se vel per alios si sint impediti* ». Piace la norma del § 3, che vale per ogni tipo di visita. Si potrebbe dire: « Religiosi circa scopum visitationis interrogati respondere tenentur secundum veritatem in caritate, nemini fas est ... ».

Il decimo Consultore concorda con quanto detto dal precedente Consultore.

L'undicesimo Consultore: Al § 1 dire « Superiores maiores » e « domos et sodales ». Piace non uniformare il diritto del Vescovo riguardo alle case degli Istituti di diritto pontificio e di diritto diocesano. Perciò rimangano le parole « iuris pontificii »; meglio poi se di questo § si fa un canone a parte.

Il nono Consultore: Nel § 1 dire « Superiores maiores » e « domos et sodales ». Nel § 2 tener conto delle peculiarità che ha la visita del Vescovo ai monasteri; trasferire il testo del § 2 ad altro luogo dello schema. Riguardo al § 3 dubita che convenga dire « legitime interroganti ».

Il quinto Consultore: Nel § 1 dire soltanto « Superiores qui a iure proprio Instituti ad hoc munus designantur ». Nel testo del § 2 dare una prospettiva di libertà, per evitare anche le difficoltà che possono sorgere in territori di missione. Al § 3 conservare « legitime interroganti », per evitare eventuali abusi.

Il terzo Consultore: Meglio dire al § 1 « Superiores maiores » e « ad normam iuris » invece di « iuxta normas eiusdem iuris proprii ». Forse sarebbe buono dire nello stesso § 1 le finalità della visita: « quoad disciplinam, quoad apostolatam, etc. ». Preferirebbe « communitas » invece di « domus ». (Mons. Segretario fa notare che in questo caso la visita si potrebbe limitare ad un « dialogo con la comunità », una specie di « forum » senza il necessario dialogo del visitatore con le singole persone). Al § 2 prevedere la visita ai monasteri ed alle case di diritto diocesano; questo § 2 sia poi un canone a sé.

Al § 3 concorda con il testo come proposto.

Il Relatore: Nel § 1 resti « Superiores religiosi ». Concorda con la proposta di fare del § 2 un canone a sé.

Atteso quanto sopra, si chiede il parere dei Consultori sulle seguenti questioni:

1) Se si debba dire al § 1: « Superiores qui a iure proprio Instituti ad hoc munus designantur, statis temporibus domos et sodales sibi commissos iuxta normas eiusdem iuris proprii visitent ». Il risultato della votazione è il seguente: placet 8, non placet 3, astenuto 1.

2) Se si debba trasferire il § 2 ad altro luogo. Nella nuova redazione si dovrà tener conto, tra gli altri, del can. 19, 4° dello schema stampato. Piace unanimemente la proposta ed il Segretario, per alleggerire il lavoro del Relatore, prega due Consultori di preparare e proporre nella prossima sessione la nuova formulazione del canone.

3) Se per il § 3 del canone piaccia la formulazione proposta dal Relatore: placet 9, non placet 3.

Can. 14

Il testo proposto dal Relatore è il seguente:

« In sua quisque domo Superiores commorentur nec ab eadem discedant, nisi ad normam iuris proprii ».

Mons. Segretario approva l'aggiunta di questa nuova norma ed il testo del canone proposto dal Relatore.

Il terzo Consultore: Quest'obbligo impegna soprattutto il Superiore locale; ciò venga sottolineato nel canone. La norma poi si potrebbe inserire nel can. 42 emendato.

Mons. Segretario fa notare che il principio generale dell'obbligo di residenza si applica anche ai Superiori provinciali, tra i quali ci sono oggi svariati pericoli di non osservanza di questa norma.

Non ci sono altre osservazioni.

Si sottopone perciò a votazione il testo proposto: placet 10, non placet 2.

Can. 15

Il testo proposto dal Relatore, che corrisponde al can. 36 dello schema, è il seguente:

« § 1. Superiores sodalibus omnibus debitam agnoscant libertatem circa Paenitentiae sacramentum et conscientiae moderamen (salva tamen Instituti disciplina). Districte autem vetantur eos quoquo modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam.

§ 2. Solliciti sint Superiores ut sodalibus ad normam iuris idonei confessarii (ordinarii) praesto sint (in communitatibus numerosis) apud quos regulariter (frequenter) confiteri possint, quin tamen ullus sodalis ad confitendum determinato sacerdoti invitatus teneatur.

§ 3. Sodalium confessiones Superiores ne audiant nisi (motu proprio ac) sponte sua id petant (ipsi) sodales.

§ 4. Sodales cum fiducia Superiores adeant, quibus, salva conscientiae libertate, animum suum sponte aperire possunt (quibus animum suum libere ac sponte aperire possunt) ».

Mons. Segretario fa notare che gli Organismi consultivi hanno fatto molte osservazioni in materia. Esse vengono lette. La questione fondamentale è se si debba introdurre o meno nel testo la figura del con-

Seduta del 6 novembre 1979

Si continua l'esame del can. 15 proposto dal Relatore.

Mons. Segretario ricorda le osservazioni fatte ieri ai §§ 1-2. Tutti sono d'accordo nella soppressione al § 1 della parola « omnibus » e nella conservazione della frase « salva tamen Instituti disciplina ». Il § 2 invece si dovrebbe sviluppare ulteriormente: una norma circa l'obbligo in materia dei Superiori ed un'altra circa i confessori ordinari da avere necessariamente in determinate case e circostanze.

Rispetto alla frase finale del § 1 si domanda ai Consultori:

1) Se si debba sopprimere tale frase, tenendo conto che nel § 4 si dice già « salva conscientiae libertate » (placet 5, non placet 5).

2) Se la frase debba rimanere nel § 1 così com'è: non placet 10.

3) Se si debba invece trasferire, modificata, al § 4: placet 10.

La formulazione concreta si vedrà poi, nella discussione circa il § 4.

Il § 1 viene approvato unanimemente con gli emendamenti suddetti.

Si passa all'esame del § 2.

Il nono Consultore pensa che i confessori ordinari debbano esserci non soltanto per i monasteri, per le case di formazione e per le comunità numerose, ma anche per le religiose ammalate ed anziane in qualsiasi tipo di casa si trovino.

Il quarto Consultore: Il Vescovo, nel determinare il confessore ordinario negli Istituti laicali, lo faccia « collatis consiliis cum communitate cui interest ». (Dello stesso parere si dichiara il sesto Consultore). La frase « quin tamen ullus ... teneatur » dovrebbe rimanere.

Il terzo Consultore: D'accordo con la necessità di distinguere nel § 2: a) l'affermazione generale dell'obbligo dei Superiori, che cioè « idonei confessarii ordinarii praesto sint »; b) i casi dei quali si è parlato nelle osservazioni precedenti circa il confessore ordinario.

Il Relatore pensa che la norma generale « idonei confessarii praesto sint » forse sarebbe sufficiente per tutto il § 2.

Mons. Segretario fa notare nuovamente gli effetti disastrosi dell'allargamento della disciplina in materia. Anche le norme del Decr. « Dum canonicarum legum » sono state criticate come suscettibili di applicazioni troppo larghe, le quali di fatto si sono avute, con ripercussioni assai negative. Accenna, oltre alle osservazioni in merito inviate da molte Conferenze Episcopali, Dicasteri della Curia e Università, ad un esposto del Vicariato di Roma che segnalava già nel 1971 i molti abusi in materia.

Il quinto Consultore afferma, come già fatto da Mons. Segretario, la convenienza che i confessori ordinari scelti dal Vescovo conoscano la natura e le esigenze proprie della vita religiosa.

Si vota se si debba dividere il § 2 in due parti. Piace così alla maggioranza (placet 7), ed il Segretario propone le seguenti formulazioni per la prima parte:

« Solliciti sint Superiores ad normam iuris proprii ut religiosi ad sacramentum Paenitentiae frequenter adire possint apud idoneos confessarios qui ipsis religiosis in perfectione sui status assequenda adiumento esse possint » (Mons. Segretario).

« Solliciti sint Superiores ad normam iuris ut sodalibus idonei confessarii praesto sint apud quos regulariter (frequenter) confiteri possint » (Il Relatore).

Le due formule ottengono lo stesso numero di voti (5 placet). Si prende come base il secondo testo con l'intento di completarlo tenendo anche conto della prima formulazione.

Si chiede il parere dei Consultori se si debba dire « regulariter » oppure « frequenter », anche se sulla frequenza della confessione si parlerà poi nei canoni sugli obblighi. Il risultato della votazione è il seguente: « regulariter » 4 placet; « frequenter » 5 placet.

Si sottopone perciò a votazione il seguente testo: « Solliciti sint Superiores ad normam iuris proprii ut sodalibus idonei confessarii praesto sint apud quos frequenter confiteri possint » (placet 9).

Riguardo alla seconda parte del § 2 si domanda se si debba accennare soltanto alle « comunità numerose ». La maggioranza (7 contro 3) preferisce che la norma venga determinata ulteriormente, con la considerazione di altri casi.

Il settimo Consultore propone di dire « Ordinarii locorum providere debent ut confessarii ordinarii adeant monasteria monialium aliasque domos ubi id necessarium vel opportunum iudicetur ».

Il primo Consultore: Si lasci alla comunità la possibilità di proporre al Vescovo i nomi di eventuali confessori ordinari.

Il quarto Consultore tenendo conto del Decr. « Dum canonicarum legum », propone la seguente formula: « Monasteriis vitae contemplativae, domibus formationis et communitatibus numerosioribus religionum laicalium confessarius ordinarius et extraordinarius ab Episcopo detur collatis consiliis cum communitate cuius interest nulla tamen imposita obligatione ad illos accedendi ».

Mons. Segretario: Meglio non restringere la norma soltanto agli

Istituti laicali, anche i clericali dovrebbero avere i confessori ordinari: pur se nominati dal Superiore religioso, non dal Vescovo.

Il terzo Consultore concorda con il quarto Consultore, ma trattando a parte del confessore straordinario. Anche altri Consultori preferiscono che nella formula si accenni soltanto ai confessori ordinari.

Si domanda se detti confessori ordinari debbano essere soltanto per gli Istituti laicali (4 placet), oppure anche per i clericali, ben inteso che in quest'ultimo caso sono nominati dal competente Superiore (4 placet).

Mons. Segretario anche se personalmente non è favorevole alla discriminazione tra Istituti laicali e clericali, propone il seguente testo per il § 2: « In monasteriis monialium, in domibus formationis et in communitatibus numerosioribus religionum laicalium habeantur confessarii ordinarii ab Ordinario loci probati collatis consiliis cum communitate, nulla tamen facta obligatione ad illos accedendi ».

Il quinto Consultore: Meglio dire « in communitatibus numerosioribus laicalibus », perché anche in Istituti clericali ci sono comunità locali composte solo da laici. L'emendamento viene accettato.

Piace alla maggioranza (7 contro 3) la formula proposta da Mons. Segretario con il suddetto emendamento.

Riguardo al § 3, il settimo Consultore fa notare che forse non sia conveniente l'attuale formulazione negativa. Concorda il terzo Consultore.

Mons. Segretario: Si potrebbe lasciare il testo come è togliendo « motu proprio » et « ipsi ». Il § 3 sarebbe: « Subditorum confessiones Superiores ne audiant nisi sponte sua sodales id petant ». Piace a tutti questa formula.

Circa il § 4 Mons. Segretario ricorda l'accordo precedentemente preso circa l'ultima frase del § 1, da trasferire qui opportunamente emendata.

Il nono Consultore: Adesso invece di direttori spirituali ci sono spesso « psicologi, antropologi », ecc., con i quali i Superiori impongono l'obbligo di parlare e di aprire la coscienza. Inoltre talvolta ci sono riunioni di gruppo nelle quali avvengono o dovrebbero avvenire nella loro impostazione (autorizzata dai Superiori) manifestazioni pubbliche di coscienza. Attesi questi ed altri abusi, prega che rimanga la frase « vetantur quoquo modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam ». Ciò non soltanto riguardo ai Superiori, ma soprattutto a queste altre persone (psicanalisti, ecc.) alle quali i Superiori possono inviare i loro sudditi.

Il sesto Consultore propone di dire: « Expedit ut religiosi cum

fiducia Superiores adeant, eis quoque animum suum libere ac ultro aperientes. Vetantur eos quoque modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam ».

Il quarto Consultore: La prima frase (« adire cum fiducia ») riguarda questioni anche senza alcun carattere spirituale. Il resto del § 4 invece riguarda l'apertura di coscienza, e questa materia si dovrebbe trattare in un canone a sé.

Il quinto Consultore: Dicasi: « ... adeant, quibus animum suum sponte aperire possint. Vetantur autem Superiores ... ».

Tutto considerato, si domanda ai Consultori:

1) Se la prima frase del § 4 debba essere: « Sodales cum fiducia Superiores adeant, quibus animum suum libere ac sponte aperire possunt ». Il risultato della votazione è: placet 7, non placet 4 (Mons. Segretario, il primo, il quarto e il sesto Consultore, secondo i quali, oltre all'esortazione alla fiducia verso i Superiori, questa norma si limita ad affermare un diritto che è ovvio, e che nessuno nega).

2) Se la frase seguente debba essere: « Vetantur autem Superiores eos quoque modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam » (placet 10).

A continuazione, il Relatore ricorda la questione accennata nella Relazione introduttiva alla precedente sessione, circa i suggerimenti di canoni da aggiungere qui e che riguardano il governo dei monasteri di monaci, di monache, di canonici regolari, ecc.

Mons. Segretario: Forse dei quattro canoni accennati, l'unico da riprendere in questo titolo sia il can. 106. Concordano gli altri Consultori.

Riguardo a questo can. 106, ricorda il Relatore che lo spirito di tale testo è quello di favorire l'autonomia dei « monasteria monialium cuidam virorum Instituto consociata ».

Il primo Consultore fa notare che le monache hanno in genere ricevuto bene questo testo, ma l'aiuto di cui si parla è mutuo. Perciò una commissione di monache ha proposto questa formula:

« Si monasterium monialium cuidam virorum Instituto consociatum sit mutua iura et obligationes in constitutionibus ita definiantur ut consociatio in spirituale bonum proficiat ».

Il quinto Consultore: Questa formula non andrebbe invece bene per altre monache.

Mons. Segretario atteso quanto sopra, propone, e la proposta piace alla maggioranza, la seguente formula emendata del can. 106:

« Monasteria monialium cuidam virorum Instituto consociata pro-

priam vitae rationem et regimen iuxta ius proprium obtinent. Mutua iura et obligationes ita definiantur ut consociatio in spirituale bonum proficiat ».

Seduta del 7 novembre 1979

Il primo Consultore propone che il testo emendato del can. 106 dello schema stampato venga inserito dopo il can. 38. Provvisoriamente si approva il suggerimento.

Si tratta in seguito della proposta fatta da un Organismo consultivo per l'inserimento nello schema di un nuovo canone, circa la possibilità di rimozione di un Superiore. Il testo proposto è il seguente:

« Non adimpletio munerum de quibus in cann. 32-36, sive ob incapacitatem sive ob manifestam negligentiam, ansam praebebit remotioni a Moderatoris munere, iuxta proceduram in Constitutionibus statutam ».

Mons. Segretario chiede il parere dei Consultori sull'opportunità di aggiungere un nuovo canone in materia e circa il testo concreto che è stato proposto.

Il primo Consultore: Piace la proposta d'introdurre un canone su questa materia; preferirebbe però una formula simile a quella del can. 2147 CIC sulla rimozione dei parroci.

Il quarto Consultore: Si potrebbe forse inserire così l'idea nel can. 47 § 1, già approvato « ... constituentur. Manet tamen facultas apud Supremos Moderatores eos removendi si ... ».

Il settimo Consultore: La questio è già trattata implicitamente nei canoni « De normis generalibus » riguardanti la privazione di un ufficio ecclesiastico; la rimozione però senza processo non sarebbe giusta. Si potrebbe fare una formula simile a quella del can. 192 § 3 CIC.

Il sesto Consultore: Meglio fare un canone a parte nel nostro schema, determinando i due capitoli — negligenza ed incapacità — che giustificerebbero la privazione del « munus ».

Il Relatore dubita che sia necessaria questa norma nel diritto generale; sarebbe meglio che le cause venissero determinate nel diritto proprio di ciascun Istituto.

Mons. Segretario: Certamente il diritto proprio può determinare più in concreto le cause e le procedure, ma nel diritto generale si dovrebbe forse riempire questa lacuna, pur se altre norme più particolareggiate si rimanderanno al diritto proprio: esso infatti può deter-

minare altre cause di rimozione, oltre alla negligenza ed alla incapacità. (Concordano il sesto Consultore e altri).

Il decimo Consultore: Determinare nel diritto generale le principali cause: anche delittuose. E prevedere anche l'eventuale cessazione del Superiore Generale.

Il nono e l'undecimo Consultore: Piace l'inserimento di una norma in materia. Le cause siano negligenza ed incuria per il bene comune: forse il concetto di incapacità è pericoloso, se non viene presentata bene la forma di acquisire le prove.

Il quinto Consultore è contrario all'inserimento del canone, perché non c'è un vero « ius ad munus »: è piuttosto un servizio. Nella vita religiosa i Superiori sono sempre « ad nutum ». Nelle Costituzioni si può prevedere qualche cosa, ma bisogna non vedere la materia con una ottica troppo giuridica di « amozione », « rimozione », ecc.

Il terzo Consultore concorda con quanto detto prima da Mons. Segretario. Oggi i casi di questo tipo sono più numerosi. Il « munus superioris » viene inteso come ufficio ecclesiasico « sensu stricto », ed è logico che si prevedano nel diritto le cause di rimozione (o di cambiamento nell'ufficio), a salvaguardia del bene comune. Certo si dovrà evitare l'arbitrio. Tra le cause si parli della negligenza e del grave danno arrecato all'Istituto.

Il sesto Consultore suggerisce di dire anche nel canone che il diritto particolare determini ulteriormente le cause per le quali un Superiore può essere rimosso, deposto o trasferito.

Mons. Segretario: Si potrebbe anche pensare ad un testo generico, un nuovo §, da inserire nel can. 47, evitando così di parlare della procedura, per evitare il pericolo della moltiplicazione dei ricorsi, ecc.

Il quinto Consultore: Al can. 47, § 2 si potrebbe aggiungere un testo breve, accennando alla possibilità che il Superiore possa essere cambiato, atteso il bene comune da tutelare.

A conclusione del dibattito, Mons. Segretario enuclea le diverse possibilità che sono state proposte per il nuovo testo:

- 1) una formula simile a quella stabilita per la rimozione dei parroci nel nuovo diritto processuale;
- 2) una formula dove si dica che il Superiore può essere rimosso, deposto o trasferito, per negligenza o incapacità manifesta;
- 3) aggiungere — al can. 47 — la norma che i Superiori « possunt amoveri ob causas in iure proprio statutas »;
- 4) una formula ad mentem can. 192 § 3 CIC.

Si chiede però il parere dei Consultori sulla seguente questione pregiudiziale:

1) Non venga introdotta nessuna norma in materia nel CIC: placet 4.

2) Si dia una norma, secondo un testo da stabilire: placet 6.

Un Consultore si astiene.

Domani, pertanto, dopo la necessaria pausa di riflessione, si vedrà di determinare la formula più conveniente.

Prosegue intanto l'esame dei canoni proposti dal Relatore, e concretamente quelli riguardanti l'art. II: De Capitulis.

Can. 16

Il testo proposto è il seguente:

« § 1. Capitulum generale, quod totum Institutum religiosum repraesentat, supremam auctoritatem normativam in eodem Instituto obtinet (habet). Eius praecipue est: 1) charisma Instituti proprium tueri et ulterius determinare; 2) Moderatorem supremum Instituti eligere; 3) maiora negotia Instituti tractare necnon directivas normas eidem Instituto eiusque Superioribus (auctoritatibus) tradere.

§ 2. Iuxta normas a quolibet Instituto in iure proprio determinatas, non modo capitula inferiora (provincialia, regionalia, etc.) et communitates, sed etiam quilibet sodalis sua proposita et suggestiones Capitulo Generali libere mittere valet.

§ 3. In unoquoque Instituto ius proprium ordinem celebrandi Capitulum generale definiat, tum circa negotia tractanda tum circa electiones peragendas. Quo in ordine normae statuuntur ad tuendam Capituli libertatem. Sodales omnes, sive de gremio Capituli sint sive extranei, abstineant a quovis abusu et potissimum a suffragiorum procuratione tam pro seipsis quam pro aliis ».

Vengono esaminati i singoli §§:

Mons. Segretario si dichiara sostanzialmente d'accordo col testo, propone però alcune modifiche: introdurre il concetto che il Capitolo è il segno dell'unità nella diversità dell'Istituto; dopo « tueri » aggiungere « promuovere » perché più dinamico, e per non ridurre il compito al solo « tueri »; togliere « directivas » e « eiusque Superioribus », aggiungendo eventualmente dopo « normas » « quibus omnes parere tenentur ». Propone quindi il seguente testo:

« Capitulum Generale, supremam auctoritatem in Instituto modo extraordinario exercenda obtinens, ita efformetur ut totum Institutum

repraesentans verum signum eiusdem unitatis in diversitate evadat. Eius praecipue est: charisma Instituti proprium tueri et promovere, illud ulterius determinando; Moderatorem supremum eligere; maiora negotia tractare necnon normas statuere, quibus omnes parere tenentur ».

Nella discussione, alcuni Consulori (il quinto e il sesto) vorrebbero che venga soppresso completamente l'accento alla suprema autorità o, comunque, che non venga sottolineato il fatto che il Capitolo è « suprema auctoritas » per non lasciare troppo in ombra l'autorità del Superiore Generale. La maggior parte è d'accordo di non ridurre solo alla « normativa » l'autorità del Capitolo ed infine si concorda di dire: « supremam auctoritatem ad normam Constitutionum ».

Il quinto Consultore mentre accetta la prima parte proposta da Mons. Segretario, formula così la seconda parte:

« Eius praecipue est: normas obligantes vel directivas pro toto Instituto dare, charisma Instituti proprium tueri et accommodatam renovationem iuxta ipsum promovere, moderatorem supremum eligere, maiora negotia tractare ».

La maggior parte dei Consultori si dichiara d'accordo nel sopprimere: « ulterius determinare », perché pericoloso e non è compito del Capitolo cambiare continuamente il carisma che, una volta approvato, senza consenso della S. Sede non dovrebbe essere rimaneggiato.

Il terzo Consultore vorrebbe che si introducesse, in base al M.P. « Ecclesiae Sanctae »: « Instituti spirituales et apostolicas vitalitatem promovere ».

Il quinto Consultore preferisce che si dica: « unitatis in caritate ».

Dopo lunga discussione, viene da tutti approvato il seguente testo:

« § 1. Capitulum Generale, quod supremam auctoritatem ad normam Constitutionum in Instituto obtinet, ita efformetur ut totum Institutum repraesentans, verum signum eiusdem unitatis in caritate evadat. Eius praecipue est: charisma Instituti proprium tueri et accommodatam renovationem iuxta ipsum promovere, moderatorem supremum eligere, maiora negotia tractare necnon normas edicere, quibus omnes parere tenentur ».

Circa il § 2: Su proposta di Mons. Segretario, viene approvato il seguente testo:

« § 2. Compositio et ambitus potestatis Capituli definiantur in Constitutionibus; ius proprium ulterius determinet ordinem servandum in celebratione Capituli, praesertim quoad electiones et rerum agenda rationes ».

La seconda parte del testo proposto dal Relatore, circa la libertà

del Capitolo, è giudicata dalla maggioranza non necessaria, e così pure l'altra norma sulla procurazione dei suffragi, che si considera già inclusa nel canone sulla designazione dei superiori, anteriormente approvato.

Circa il § 3: Come § 3, che nella proposta del Relatore era § 2, viene approvato dalla maggioranza (8 placet) il seguente testo:

« § 3. Iuxta normas in iure proprio determinatas non modo provinciae et communitates locales, sed etiam quilibet sodalis optata sua et suggestiones Capitulo Generali libere mittere valet ».

Can. 17

Il testo proposto dal Relatore è il seguente:

« § 1. Ius proprium Institutorum religiosorum admissum determinet quae pertinent ad capitula inferiora (si quae habentur) nempe: auctoritatem, functiones, compositionem, tempus celebrationis et alia huiusmodi.

§ 2. Non vetatur in Institutis eorumque partibus constitutio aliarum formarum participationis (in regimine) vel consultationis quae indoli et missioni eorum consonae sint (attentis praesertim adiunctis temporis et loci) ».

Mons. Segretario propone di dire « Constitutiones » invece di « Ius proprium ». Sarebbe poi meglio dire « Capitula provincialia », e « potestatem » invece di « auctoritatem ». Il § 2 si può sopprimere perché nel canone seguente già si dice « alia organa participationis vel consultationis ». (Tutti concordano nel sopprimere il § 2).

Il decimo Consultore: Sarebbe meglio dire al § 1: « Ius proprium », perché lascia maggiore possibilità normativa. (Concordano il quinto, il settimo e l'undecimo Consultore).

Il sesto Consultore propone di dire: « Constitutiones statuere possunt celebrationem aliorum Capitulorum vel coadunationum, accurate definita eorum natura, auctoritate et compositione ».

Il quarto Consultore propone un'altra formulazione: « Constitutiones determinent quae pertinent ad Capitula provincialia, ad eorum potestatem, functiones ... ».

Il nono Consultore domanda se non si dovrà dire niente dei Capitoli locali. (Mons. Segretario fa notare che vi è una grande diversità, a seconda degli Istituti, e perciò è meglio non trattarli qui).

Il quinto Consultore propone di dire: « Ius proprium accurate

determinet quae pertinent ad Capitula provincialia similesque adunationes: auctoritatem, compositionem, modum et tempus celebrationis et alia huiusmodi ».

Il terzo Consultore è dell'opinione che del Capitolo provinciale si parli nelle Costituzioni, mentre le norme riguardanti gli altri tipi di « coadunationes » dovrebbero trovare posto in regolamenti, ecc. Perciò preferisce che si dica « Ius proprium ».

Seduta dell'8 novembre 1979

Si vota su due questioni trattate ieri: l'eventuale rimozione dei Superiori « durante munere » e la formulazione emendata del can. 17 proposta dal Relatore.

Riguardo alla prima questione, Mons. Segretario ricorda le diverse proposte fatte per inserire nello schema la norma in studio. Si domanda infine ai Consultori se, invece di fare un canone a sé, sia preferibile inserire detta norma nel can. 47 già approvato (placet 6, non placet 4).

Si propone il seguente testo, che costituirebbe un nuovo § del presente canone: « Possunt tamen ab officio amoveri vel in aliud transferri ob causas in iure proprio statutas » (placet 7).

Riguardo alla seconda questione, si domanda il parere dei Consultori sulle seguenti eventuali formulazioni del canone in studio:

1) « Constitutiones determinent quae pertinent ad alia Instituti Capitula, ad eorum naturam, auctoritatem et compositionem » (placet 4).

2) « Ius proprium accurate determinet quae pertinet ad alia Instituti Capitula et ad alias similes coadunationes nempe ad eorum naturam, auctoritatem, compositionem, modum procedendi et tempus celebrationis » (placet 6).

Si astengono dal votare 2 Consultori.

Can. 18

Il testo proposto dal Relatore, che corrisponde al can. 35 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Capitula, consilia et alia organa participationis vel consultationis forte ab Institutis constituta munus sibi commissum fideliter expleant ad normam iuris universalis et proprii atque suo quaeque modo curam et participationem omnium sodalium pro bono totius Instituti vel communitatis expriment.

§ 2. In his participationis et consultationis formis instituendis servetur congrua discretio, ita ut, attentis uniuscuiusque Instituti indole et fine, apto efficacique regimini ab omnibus consulatur. Quando autem agitur de consultatione, Superior, libenter auditis sodalibus ad normam iuris, semper auctoritatem retinet decernendi et praecipiendi quae agenda sunt ».

Mons. Segretario: Nel § 1 si potrebbe sopprimere « consilia » perché di essi si è già trattato in altri canoni. Nel § 2 precisa che si dovrebbe sopprimere la frase « servetur congrua discretio », perché si tratta di un semplice consiglio giuridicamente non misurabile. La frase invece « attentis ... consulatur » si potrebbe meglio inserire al § 1. Riguardo all'ultima frase del § 2, propone di sopprimerla, perché l'idea è già contenuta in un canone precedente.

Il terzo Consultore manterrebbe al § 1 « consilia », perché è l'organo che più abitualmente collabora nel governo, ed al § 2 la frase « servetur congrua discretio ».

Il quinto Consultore: Al § 1 dire così: « Quae organa participationis et consultationis munus sibi commissum fideliter expleant ... ». Il § 2 si potrebbe sopprimere, in base alle osservazioni fatte dal Segretario. (Concordano il nono e il decimo Consultore).

L'undecimo Consultore: Sarebbe meglio ritenere la seconda parte del § 2 per assicurare la capacità decisionale del Superiore.

Il sesto Consultore: Si potrebbe forse sopprimere tutto il canone, perché appare troppo generico e senza rilievo veramente giuridico. (Concorda il settimo Consultore).

Il quarto Consultore: Nel § 1 si dica « ad normam Constitutionum » invece di « ad normam iuris proprii » per non facilitare la moltiplicazione di queste istituzioni e riunioni. Nel § 2, per lo stesso motivo prudenziale, si ritenga la frase « congrua discretio » oppure « sapiens discretio ».

Il primo Consultore: Bene che nel § 1 si dia il criterio di come debbono funzionare questi organismi. Quanto alla norma dell'ultima parte del § 2 è già contenuta in altra parte del CIC, nei canoni generali, e potrebbe cadere.

Il Relatore: Alcune idee del canone dovrebbero rimanere: la necessità della rappresentatività di questi organi, di evitare che essi si moltiplichino e di precisare la loro funzione.

Il quinto Consultore propone per il § 2: « In his mediis participationis et consultationis adhibendis sapiens servetur discretio atque modus eorum agendi indoli et fini Instituti sint conformes. Superiores

autem omnes auctoritatem decernendi et praecipiendi retineant ». (Mons. Segretario fa notare che quest'ultima parte è già nel can. 41 approvato nella precedente sessione di studio).

Si domanda ai Consultori:

1) Se si debba ritenere la sostanza del canone: placet 7, non placet 3 (Mons. Segretario, il sesto e il settimo Consultore). Si astiene 1 (il primo Consultore).

2) Se il § 1 si debba ritenere come proposto (placet 1).

3) Se si debba dire nel § 1: « Organa participationis vel consultationis munus sibi commissum fideliter expleant ad normam iuris universalis et proprii atque suo quaeque modo curam et participationem omnium sodalium pro bono totius Instituti vel communis expriment » (placet 7, non placet 3).

4) Se si debba sopprimere il § 2 (placet 4).

5) Se si debba sopprimere soltanto l'ultima frase (placet 8).

6) Se si debba ritenere il testo del § 2 com'è, soppressa l'ultima frase (placet 1).

7) Se si debba invece dire: « In his mediis participationis et consultationis instituendis et adhibendis sapiens servetur discretio, atque modus eorum agendi indoli et fini Instituti sint conformes » (placet 7).

Si passa quindi all'esame dell'art. 3: « De Institutorum religiosorum bonis temporalibus eorumque administratione ».

Can. 19

Il testo, che corrisponde al can. 37, § 2 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Instituta religiosa eorumque partes (Provinciae, Regiones, domus vel quocumque alio nomine veniant) capaces sunt acquirendi, possidendi et administrandi bona temporalia.

§ 2. Ob peculiarem tamen indolem horum Institutorum, Constitutiones (ius proprium) definire, coarctare vel etiam excludere possunt huiusmodi capacitatem ».

Mons. Segretario: Nel § 1 si dica chiaramente « Institutum », « Provincia » e « domus »: l'espressione « partes » è troppo vaga per riconoscerle la capacità di cui si tratta e la relativa personalità giuridica.

Nel § 2 sarebbe meglio dire: « Constitutiones definiant huiusmodi capacitatem atque ob peculiarem indolem horum Institutorum coarctare vel etiam excludere possunt huiusmodi capacitatem ». Si potrebbe poi

aggiungere, preso dal Decr. « Perfectae caritatis », un nuovo § circa la povertà collettiva degli Istituti.

Il primo Consultore condivide l'osservazione di Mons. Segretario circa il § 1. Riguardo al nuovo § 3 forse sarebbe meglio includere l'idea proposta insieme alle norme circa la povertà negli Istituti di vita consacrata.

Il quarto Consultore concorda con le osservazioni di Mons. Segretario e con quella del primo Consultore circa il nuovo § 3. Inoltre pensa che i §§ 1 e 2 si potrebbero unire in un testo unico, e cioè: « Instituta religiosa propter peculiarem eorum indolem possunt sibi coarctare vel etiam excludere capacitatem quae circa bona temporalia agnoscitur personis iuridicis in iure universali Ecclesiae ». (Mons. Segretario fa però notare che nel can. 13 « De bonis Ecclesiae temporalibus » non si determina in concreto quali sono tutte le persone giuridiche « in Ecclesia »).

Il settimo Consultore pensa che si potrebbe semplicemente riprendere il can. 531 CIC, che appare sufficiente e molto chiaro.

Il sesto Consultore condivide l'osservazione del Segretario riguardo ai §§ 1-2, forse dicendo espressamente che l'Istituto, le Province e le case sono persone giuridiche ipso iure. Il testo potrebbe essere: « Instituta, Provinciae et domus, utpote personae iuridicae ipso iure, capaces sunt acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi bona temporalia, nisi haec capacitas in Constitutionibus excludatur vel coarctetur ». (Piace il testo al terzo, al quinto, al nono e all'undecimo Consultore e altri).

Il decimo Consultore approva la formula proposta dal sesto Consultore: bisognerebbe però porsi la questione delle piccole comunità religiose che vivono in appartamenti. (Il terzo e il sesto Consultore rispondono che esse potranno avere la personalità giuridica se sono vere case religiose, erette giuridicamente, autonome, con proprio Superiore, ecc.).

Atteso quanto sopra, Mons. Segretario domanda se piaccia la formula proposta dal terzo Consultore (placet 7).

Riguardo al nuovo § proposto da Mons. Segretario, la maggioranza (9 placet) approva l'inserimento di tale norma ed approva anche (7 placet) che la norma venga inserita nel presente canone in studio, come § 2. La formula che si propone è la seguente: « § 2. Vitent tamen omnem speciem luxus, immoderati lucri et bonorum cumulationis » (placet 10).

Can. 20

Il testo proposto dal Relatore, che corrisponde al can. 37 § 1 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Bona temporalia Institutorum religiosorum, quatenus ecclesiastica, reguntur normis iuris patrimonialis universalis Ecclesiae, nisi aliud (ab eodem iure) expresse caveatur.

§ 2. Quodlibet tamen Institutum, attentis indole et missione propriis, aptas normas statuatur in iure proprio de usu et administratione bonorum quibus paupertas propria Instituti fovetur, tuetur et exprimitur ».

Mons. Segretario approva il § 1 come proposto, con la soppressione della frase « ab eodem iure », che non appare necessaria. Anche nel § 2 si potrebbe sopprimere, per lo stesso motivo, la clausola « attentis indole et missione propriis ».

I Consultori condividono queste osservazioni, e si suggeriscono e vengono accettati i seguenti ritocchi: dire al § 1 « utpote » invece di « quatenus »; al § 2 sopprimere « in iure proprio » e « Instituti », dire « paupertas sibi propria » e « foveatur, tueatur et exprimitur » invece di « fovetur, tuetur et exprimitur ».

Il canone proposto viene unanimemente approvato con i predetti emendamenti.

Can. 21

Il testo, che corrisponde ai can. 39 e 41 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. In quolibet Instituto habeatur oeconomus ad normam iuris proprii constitutus et similiter in qualibet eius parte quae a Superiore maiore regitur, qui administrationem bonorum gerant sub directione respectivi Superioris. (Etiam in communitatibus religiosis localibus, in quantum fieri potest et servato iure proprio Instituti, instituatur oeconomus a Superiore locali distinctus ».

§ 2. Tempore et modo a iure proprio statutis, administratores (oekonomi) omnes regea exhibeant et rationem reddant peractae administrationis ».

Il primo Consultore: Al § 1, invece di « parte » si dica « Provincia ». Meglio poi dire semplicemente « oeconomus » senza specificare « localis ». Nel § 2 si dica « rationem reddant Superiori competenti ».

Il quarto Consultore condivide le osservazioni del primo Consul-

tore. Per il resto non ha nessun'altra osservazione sostanziale da fare; il testo piace anche se la redazione potrebbe essere migliorata.

Il sesto Consultore approva il canone quoad substantiam. Propone comunque un'altra formulazione: « Institutum ipsum, Provinciae et domus suos habeant oeconomos ad normas iuris proprii constituendos, qui munus exercent sub directione superioris, nisi ad domos quod attinet, necessitas exigat ut ipse superior oeconomi munere fungatur ».

Seduta del 9 novembre 1979

Prosegue l'esame del can. 21 proposto dal Relatore.

Il decimo Consultore chiede che rimanga la figura dell'economo locale di cui al § 1.

Il nono Consultore: Nel canone si dovrebbe precisare bene chi debba rendere conto della gestione economica e a chi, per evidenti ragioni di prudenza.

Il quinto Consultore fa presente che nelle comunità locali più che l'economo spesso è il Superiore locale quello che rende conto al Provinciale dell'amministrazione; perciò rimanga la clausola « in quantum fieri potest ». Si potrebbe dire poi « sub ductu » invece di « sub directione ».

Il terzo Consultore: Si dica « sub directione respectivi Superioris ad normam iuris proprii ».

Non ci sono altre osservazioni. Si domanda se si possa prendere come base il testo proposto dal Relatore (placet 7).

La maggioranza dei Consultori approva anche che si dica « Provincia » invece di « Instituti pars », e che si conservi al § 1 la norma circa l'economo locale, sopprimendo però la parola « religiosus » non necessaria. Si approva pertanto che, soppressa la frase « et servato iure proprio Instituti » si dica: « Etiam in communitatibus localibus instituatur, in quantum fieri potest, oeconomus a Superiore locali distinctus ». Le prime 3 righe di questo § 1 rimangono come proposte.

Riguardo al § 2, si approvano a maggioranza di voti i seguenti ritocchi al testo: dire « oeconomi et alii administratores », sopprimere « regista exhibeant »; aggiungere « ... reddant auctoritati competenti ». Pertanto il testo del § 2 rimane approvato con la seguente formula: « Tempore et modo a iure proprio statutis, oeconomi et alii administratores rationem reddant auctoritati competenti peractae administrationis ».

Can. 22

Il testo, che corrisponde ai cann. 40 e 42 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Constitutionum (iuris proprii) est, intra ambitum iuris universalis (servato iure universali), determinare (normas pro ordinaria administratione necnon) actus qui finem et modum eius (ordinariae administrationis) excedunt (atque conditiones statuere quae ad valide ponendum actum extraordinariae administrationis necessariae sunt).

§ 2. Ad validitatem alienationis, contractionis debiti vel obligationum, quae valorem a Conferentia Episcoporum ad normam can. ... (cf. can. 37, § 2 Schematis: « De Iure Patrimoniali Ecclesiae ») definitum excedant, consensus Apostolicae Sedis requiritur ».

Circa il § 1

Il primo Consultore: Nel can. 20, § 2, proposto è già detto che ogni Istituto deve stabilire norme per l'amministrazione ordinaria. Meglio perciò trattare qui soltanto dell'amministrazione straordinaria.

Il quarto Consultore condivide questa osservazione. Inoltre propone di dire « ius proprium » invece di « Constitutiones ». (Concordano il settimo Consultore e altri).

Il sesto Consultore: In genere il canone piace. Si potrebbe tener anche presente il can. 532, § 2 CIC da premettere forse a questo § 1. Non piace l'espressione « finem et modum excedunt ». (Mons. Segretario ricorda che questa espressione corrisponde al testo del relativo canone dello schema « De iure patrimoniali Ecclesiae »).

Sono anche concordi nel dire « ius proprium » gli altri Consultori; per il resto il testo proposto piace evitando però di ripetere quanto già prima detto circa l'amministrazione ordinaria. Dovrebbe certamente rimanere in fine al § 1 la necessità di stabilire le condizioni ad validitatem degli atti riguardanti l'amministrazione straordinaria.

Tenendo conto delle predette osservazioni, si chiede il parere dei Consultori e viene approvato dalla maggioranza di dire « Iuris proprii est », sopprimere « normas pro ordinaria administratione », dire « ea statuere quae » invece di « conditiones statuere ». Il testo definitivo del § 1, che rimane approvato all'unanimità, è il seguente:

« § 1. Iuris proprii est, intra ambitum iuris universalis, determinare actus qui finem et modum ordinariae administrationis excedunt, atque ea statuere quae ad valide ponendum actum extraordinariae administrationis necessariae sunt ».

Riguardo alla proposta del sesto Consultore di premettere la norma del can. 532 § 2 CIC, alcuni (il Relatore, il terzo e il quinto Consultore) pensano che basterebbero le norme del can. 20 già approvato ed anche quelle del seguente can. 23 da esaminare. Altri invece sono dell'opinione che si dovrebbero precisare ulteriormente le norme circa l'amministrazione ordinaria.

Si vota la proposta del sesto Consultore, e piace alla maggioranza (6 placet) che venga inserito, come § 2, il seguente testo:

« § 2. *Expensas et actus iuridicos ordinariae administrationis valide, praeter Superiores, faciunt, intra fines sui muneris, officiales quoque qui in iure proprio ad hoc designantur* ».

Circa il § 2 (ora § 3)

Il primo Consultore: Forse non è sufficiente l'attuale riferimento alla somma fissata dalla Conferenza Episcopale; si dica almeno che le Conferenze Episcopali sentano anche il parere delle rispettive Conferenze di Superiori religiosi.

Il quarto Consultore: La somma determinata dalla Conferenza Episcopale dovrà essere assunta dall'Istituto nel suo insieme; ma vi potrebbero essere al riguardo anche altre norme stabilite dalla Santa Sede.

Il settimo Consultore: Bisognerebbe evitare che, nel caso di richiedere l'intervento delle Conferenze di Superiori religiosi, esse diventino organismi con potestà giuridica. Nel canone si tenga anche conto del caso degli Istituti di diritto diocesano che pongono particolari questioni in materia.

Il sesto Consultore: Bisognerebbe inoltre, per quanto riguarda la somma stabilita dalle Conferenze Episcopali, tener conto anche della autonomia amministrativa degli Istituti di diritto pontificio: per essi è meglio che sia la Santa Sede a determinare detta somma limite.

Mons. Segretario, anche se condivide questa proposta, fa notare che prendere come paradigma la cifra stabilita dalla Conferenza Episcopale non significa un'interferenza dell'Episcopato nella autonomia degli Istituti.

Il decimo Consultore domanda se con la parola « alienationis » viene anche espressa la nozione di « donatio » (Mons. Segretario ed il Relatore rispondono affermativamente).

Il nono Consultore: Prima di domandare il permesso della Santa Sede, il relativo Superiore abbia il « consensus » dei competenti organismi interni dell'Istituto. Per quanto riguarda la possibilità dell'in-

tervento della Santa Sede, bisognerebbe che la S. Congregazione sia ben informata: conosca cioè la somma fissata dalle singole Conferenze Episcopali, talvolta assai diverse in territori vicini, ecc. Chiede inoltre di non dimenticare l'eventuale norma circa le « res pretiosae » da includere in questo canone.

Il quinto Consultore insiste sulla convenienza di non limitare tutto alle somme determinate dalle Conferenze Episcopali. I Nunzi potrebbero fornire alla S. Congregazione le informazioni necessarie per aiutarla nel poter bene determinare dette somme: tra queste informazioni anche le somme determinate dalle Conferenze Episcopali per le singole loro circoscrizioni.

Il terzo Consultore: Questa materia è connessa alla relativa norma del Rescritto Pontificio « Cum admotae », ed all'applicazione fatta dalla S. Congregazione per i Religiosi. Si dica che sia la Santa Sede ad intervenire; altrimenti non si potrà vigilare sufficientemente in ordine alla difesa — oggi tanto necessaria — del patrimonio degli Istituti.

Il settimo Consultore propone il seguente testo: « Ad validitatem alienationis quae Instituti ex legitima assignatione patrimonium stabile constituunt, et pro debitis vel quolibet negotio quo conditio patrimonialis peior fieri potest requiritur consensus Apostolicae Sedis, si eius valor excedit valorem ... In aliis casibus requiritur et sufficit consensus Superioris competentis ad normam iuris proprii ».

Il terzo Consultore propone di dire: « Ad validitatem alienationis et negotiorum in quibus patrimonium personae iuridicae peior fieri potest, quae valorem a Sancta Sede determinatum superant, ipsius Sanctae Sedis consensus requiritur ».

Il quarto Consultore pensa che ha un valore molto orientativo la somma determinata dalle Conferenze Episcopali. Sarà difficile alla S. Congregazione poter seguire in ogni momento ed in ogni luogo i dati relativi all'oscillazione del valore delle rispettive monete, ecc.

Mons. Segretario ricorda l'importanza di richiedere il consenso del Superiore competente con il suo consiglio per ogni atto di alienazione. È una norma generale del diritto patrimoniale ecclesiastico, alla quale sono obbligati anche i Vescovi: perciò dovrebbe essere inclusa esplicitamente in questo canone.

Seduta del 10 novembre 1979

Attesa la discussione avuta ieri, il Segretario propone, per il § 3, del can. 22, la seguente formula:

« Ad validitatem alienationis et cuiuslibet negotii in quo patrimonium personae iuridicae peior fieri potest requiritur licentia in scripto data Superioris competentis cum interventu sui consilii ad normam iuris. Si tamen agatur de negotio quod summam a Sancta Sede pro cuiusque regione definitam superat aut de rebus ex voto Ecclesiae donatis vel de rebus pretiosis artis vel historiae causa requiritur insuper ipsius Sanctae Sedis licentia » (placet 6).

Can. 23

Il testo proposto dal Relatore, che corrisponde al can. 536 CIC, è il seguente:

« § 1. Si persona moralis (sive Institutum religiosum, sive Provincia, regio, sive domus) debita et obligationes contraxerit etiam cum Superiorum licentia, ipsa tenetur de eisdem respondere.

§ 2. Si sodalis cum licentia Superioris contraxerit de suis bonis, ipse respondere debet, si vero de licentia Superioris negotium Instituti gesserit, Institutum respondere debet.

§ 3. Si contraxerit religiosus sine ulla Superiorum licentia, ipse respondere debet, non autem persona moralis.

§ 4. Firmum tamen esto, contra eum, in cuius rem aliquid ex initio contractu versum est, semper posse actionem institui.

(§ 5. Caveant Superiores religiosi ne debita contrahenda permittant, nisi certo constet ex consuetis redditibus posse debiti fœnus solvi et intra tempus non nimis longum per legitimam amortizationem reddi summam capitalem) ».

Mons. Segretario approva sostanzialmente il testo proposto. Si dovrebbe cambiare soltanto la dicitura « moralis » e dire « iuridica ».

Il terzo Consultore: Invece di « cum Superiorum licentia » preferirebbe dire al § 1: « de mandato ».

Il nono Consultore: Al § 1 sembrerebbe da escludersi la parola « regio ».

Il sesto Consultore: Al § 1 non specificare soltanto questi tre tipi di persona giuridica. Al § 2 bisogna tener conto che alcuni religiosi conservano la capacità patrimoniale, altri no; alla riga 2 si dica « licen-

tia legitima », perché non è valida qualsiasi « licentia », sempre al § 2 si dica « de mandato Superioris ». Al § 3 invece di « ulla » si dica « legitima ». Il § 4 si potrebbe forse sopprimere, perché già contenuta la norma nei principi generali del CIC in materia.

Il quarto Consultore preferirebbe di non dire « licentia legitima », né « de mandato Superioris »: internamente andrebbe bene, ma nei rapporti esterni con altri, la norma sarebbe criticata perché si potrebbe prestare ad abusi negli atti negoziali.

Il Relatore condivide queste osservazioni del quarto Consultore: in essa si trova la difficoltà maggiore di questo canone, che forse si potrebbe ridurre al § 1: il resto si regoli secondo le leggi civili.

Mons. Segretario: Il canone ha proprio la finalità di aiutare le leggi civili ed è buono poi e giusto che rispondano le persone che hanno realizzato gli atti, non l'Istituto. Si potrebbe dire « legitima licentia », anche se ciò non aggiunge niente.

Quanto al § 2, è evidente che si riferisce alla categoria di religiosi che conservano — nelle Congregazioni — la capacità patrimoniale: si dice, infatti, « de suis bonis ».

Il terzo Consultore: Il canone è utile non soltanto riguardo a terzi ed al diritto civile, ma anche per eventuali litigi nei tribunali ecclesiastici.

Si domanda ai Consultori:

- 1) Se si debba mantenere il canone proposto come base di studio (10 placet);
- 2) Se si debbano mantenere le specificazioni tra parentesi (3 placet);
- 3) Se si debbano invece sopprimere (6 placet);
- 4) Se si debba conservare il § 2 (9 placet).

Il sesto Consultore propone per il § 2 la seguente formula: « Si contraxerit cum licentia legitima Superiorum religiosus capacitatis patrimonialis expers, respondere debet persona iuridica cuius Superior licentiam dederit; si contraxerit religiosus capacitatem patrimoniale habens, ipse respondere debet, nisi de Superioris mandato negotium religionis gesserit ».

Il quarto Consultore ricorda, riguardo al § 2 proposto dal Relatore, che il Superiore può dare la licenza ma non « ad normam iuris ».

Si chiede se può essere approvato il § 2 proposto dal Relatore con il seguente testo emendato:

« Si sodalis cum licentia Superioris contraxerit de suis bonis, ipse respondere debet, si vero de mandato Superioris negotium Instituti

gesserit, Institutum respondere debet » (placet 6; il quarto Consultore si astiene).

Il § 3 si accetta dalla maggioranza come proposto (5 placet). Il quarto Consultore aveva proposto, ma l'emendamento non è sembrato ad altri necessario, di sopprimere le parole « non autem persona moralis ».

Piace anche alla maggioranza (6 placet) di ritenere il § 4 come proposto.

Pure il § 5 viene approvato dalla maggioranza (7 placet) come proposto dal Relatore.

Can. 24

Il testo, che corrisponde al can. 43 dello schema stampato, è il seguente:

« Instituta, ratione habita singulorum locorum, testimonium paupertatis quasi collectivum reddere satagant et libenter (pro viribus) ex propriis bonis aliquid conferant ad (alias) Ecclesiae necessitates et egenorum sustentationem, quos religiosi in visceribus Christi diligant ».

Mons. Segretario approva sostanzialmente il canone con alcuni ritocchi, tra i quali, togliere « libenter ».

Il quarto Consultore: Meglio dire: « In testimonium caritatis et paupertatis collectivae, Instituta religiosa eorumque partes pro viribus sed prudenter satagant de bonis sibi non necessariis aliquid conferre ad necessitates Ecclesiae et egenorum sustentationem ».

Il settimo Consultore: Piace il testo, ma si può sopprimere in fine: « quos religiosi in visceribus Christi diligant ».

Il quinto Consultore: Meglio dire, come proposto dal quarto Consultore: « Testimonium caritatis et paupertatis ».

Il terzo Consultore vorrebbe che rimanesse la parola « alias » e la frase « quos (pauperes) religiosi in visceribus Christi diligant ».

Non ci sono altre osservazioni, perciò si domanda ai Consultori:

1) Se si debba aggiungere « testimonium caritatis et paupertatis » (8 placet).

2) Se si debba sopprimere « libenter » (8 placet).

3) Se si debba sopprimere « aliquid » (3 placet).

4) Se si debba sopprimere « quos religiosi in visceribus Christi diligant » (7 placet).

Il testo si approva a maggioranza di voti (7 placet) con gli emendamenti precedentemente accettati.

Si passa in seguito all'esame dei canoni proposti dal Relatore per il Titolo III: « De candidatorum admissione et de sodalium institutione ».

Can. 25

Il testo proposto dal Relatore, che corrisponde al can. 45 dello schema stampato, è il seguente:

« Ius candidatos admittendi ad novitiatum pertinet ad Superiores maiores ad normam iuris proprii ».

Il terzo Consultore pensa, riguardo all'insieme del Capitolo, che in esso è stata limitata la libertà degli Istituti di regolare alcune materie circa le modalità della formazione. Questa flessibilità normativa è già passata ad alcune Costituzioni e sancita dalla S. Congregazione per i Religiosi. (Mons. Segretario prega il terzo Consultore di fare delle osservazioni concrete in materia quando saranno studiati i singoli canoni).

Mons. Segretario ricorda che alcuni Organismi di consultazione hanno chiesto di aggiungere a questo Capitolo un canone, pur con una formula generale, sul postulato.

Su questo problema il terzo Consultore pensa che si potrebbe dire semplicemente che è conveniente che preceda al noviziato un congruo tempo di preparazione, da essere determinato e regolato nel diritto proprio dei singoli Istituti. Condividono questo punto di vista il secondo, il sesto, il nono e il decimo Consultore. Gli altri Consultori invece pensano che non sia necessario fare un nuovo canone, perché è già detto nel can. 22 § 2: « Nullus admitti potest sine congrua praeparatione »; il resto della normativa si potrebbe rimandare al diritto proprio.

Si chiede la votazione in merito, e piace alla maggioranza (6 placet) che non venga fatto un nuovo canone.

Si passa all'esame del can. 25 proposto.

Mons. Segretario preferirebbe che si aggiunga l'intervento del consiglio. Per il resto va bene la formula.

Il decimo Consultore: Si dica « Constitutionis », invece di « iuris proprii ».

Il primo Consultore: Meglio dire « ad normam iuris proprii », senza accennare al consiglio, così la norma riguarderà sia i consigli che i Capitoli, come nel CIC.

La maggioranza dei Consultori preferisce che non si aggiunga niente al testo, e rimanga l'espressione « ad normam iuris proprii ». Il canone pertanto si approva come proposto.

Can. 26

Il testo proposto dal Relatore, che corrisponde al can. 46 dello schema stampato, è il seguente:

« Superiores, memores propriae responsabilitatis erga Institutum et Ecclesiam, vigilanti cura eos tantum admittant qui, praeter aetatem requisitam, valetudinem, aptam indolem et sufficientes maturitatis qualitates praebeant necessarias ad vitam Instituti propriam ineundam; quae valetudo, indoles et maturitas comprobentur adhibitis etiam, si opus fuerit, peritis ».

Mons. Segretario approva la formula, togliendo l'inciso non giuridico « memores ... vigilanti cura »; si dica poi: « praeter aetatem requisitam, *etiam* valetudinem ... ». (Si preferisce dire: « ... requisitam, habeant valetudinem ... », sopprimendo « praebeant »). Dubita se debba rimanere, senza ulteriori specificazioni per salvaguardare l'intimità della persona, la frase « adhibitis etiam, si opus fuerit, peritis ». Si dovrebbe almeno mettere tra le note il « Monitum » in materia della S.C. del Santo Ufficio.

Il quarto Consultore: Si dovrebbe fare anche un accenno alle qualità morali, alla « recta intentio », come nel CIC; semplificare poi l'ultima frase del canone: per es. « quae probatio comprobetur » senza ripetere « valetudo ... etc. ».

Il sesto Consultore: Venga soppressa all'inizio la clausola « memores ... cura »; l'ultima frase del canone si potrebbe forse conservare ma con una aggiunta prudenziale per evitare abusi.

Il nono e il decimo Consultore pregano vivamente che venga soppressa l'ultima clausola: sono frequenti gli abusi in questa delicata materia: per es., l'obbligo dell'esame psicoanalitico imposto in alcune Congregazioni, ecc.

Il quinto Consultore: Si conservi la frase « memores ... cura »; la clausola finale si conservi soltanto se si aggiunge qualche norma prudenziale: per es.: i periti siano persone cattoliche che conoscano le esigenze della vita religiosa.

Il secondo Consultore: Si sopprima la prima clausola, ma conservando « vigilanti cura »; si potrebbe poi dire « valetudinem physicam et psychicam »; per quanto riguarda l'ultima frase, si tolga, oppure si faccia l'aggiunta prudenziale già proposta da altri.

Il terzo Consultore: Su quest'ultimo punto ricorda che la « Renovationis causa » contiene al riguardo sfumature prudenziali.

Attese queste osservazioni, piace alla maggioranza sopprimere « me-

mores ... et Ecclesiam », lasciando « vigilanti cura » (7 placet); sopprimere « necessarios » (6 placet); lasciare l'ultima frase in questo modo: « ... peritis, salvo iure inviolabili personae ad propriam intimitatem tuendam » (5 placet, 4 non placet, 1 astenuto). Il canone rimane approvato con questi emendamenti.

Si conclude così la 7^a sessione del Gruppo speciale di studio per la revisione dello schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum » (J. HERRANZ, *Attuario*).

